



Brescia, lì 28.06.2016

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Circolare N. 5

OGGETTO : La legge di stabilità per il 2016 e la nuova agevolazione del "super-ammortamento"

La nuova agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni.

Tale agevolazione è riferita alle sole imposte sui redditi, "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria", e consente una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali, in modo da consentire l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRPEF, con esclusione dell'IRAP.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione sono :

- le **imprese** ;
- gli **esercenti arti e professioni**.

AMBITO OGGETTIVO

Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione i **beni materiali strumentali nuovi acquistati nel periodo agevolato**, anche mediante contratti di leasing finanziario (la normativa non indica specificatamente la "locazione operativa" ed il "noleggio")

Sono, quindi, esclusi gli investimenti in:

- **beni immateriali**;
- **beni "usati"** (a qualunque titolo già utilizzati);
- i **beni merce** (trasformati o assemblati per la vendita);
- i **materiali di consumo**;
- **beni materiali strumentali** per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli **acquisti di fabbricati e di costruzioni**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La misura dell'agevolazione è pari ad una **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento.**

In breve, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo di riferimento ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140.

L'agevolazione si concretizza mediante una variazione fiscale in dichiarazione dei redditi in via extracontabile.

PERIODO AGEVOLATO

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati **dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.** Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato e, quindi, se lo stesso rientri o meno nel periodo agevolato occorre fare riferimento ai criteri dettati dal TUIR. :

- per i beni mobili : si fa riferimento alla data della consegna o spedizione, e se diversa, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale.
- per i beni mobili registrati : si fa riferimento alla data dell'atto di acquisto che dimostra l'effetto traslativo della proprietà.

BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A Euro 516,46

Nel caso in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%. permane la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio.

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

L'agevolazione è prevista per i contribuenti minimi ex DL 98/2011, mentre è **esclusa per i contribuenti forfetari ex L. 190/2014.**

CASI PARTICOLARI

- Nel caso di **beni da contratto di locazione operativa o di noleggio a lungo termine con riscatto** l'agevolazione del "super-ammortamento" potrà spettare, in presenza dei relativi presupposti, al solo soggetto locatore o noleggiante e non anche all'acquirente in quanto per quest'ultimo la disposizione di legge indica solo "canoni di locazione finanziaria".
- Nel caso di **beni concessi in comodato d'uso a terzi** il comodante può beneficiare del "super-ammortamento" se i beni oggetto dell'investimento sono strumentali ed inerenti alla propria attività salvo che i beni siano utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività funzionale all'esigenza di produzione del comodante;
- Nel caso di **bene nuovo in esposizione** ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo il "super ammortamento" è applicabile dall'acquirente in quanto l'utilizzo del bene ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità, salvo che il cedente non l'abbia utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione. Nel qual caso il bene è da ritenersi usato.

Per eventuali approfondimenti o casi particolari contattare lo studio.